



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 8 del 08/03/2023



COMUNICAZIONE CREDITI D'IMPOSTA "ENERGETICI" MATURATI NEL 2022 SCADENZA 16 MARZO 2023

SINTESI

I beneficiari dei crediti d'imposta "energetici" devono inviare all' Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all' Agenzia delle Entrate dal 16.02.2023 al 16.03.2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda "Software per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022" e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell' Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: "Servizi - Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici".

Riferimenti normativi:

- Artt. 15 e 15.1 D.L. 27.01.2022, n. 4
- Artt. 4 e 5 D.L. 1.03.2022, n. 17 - Artt. 3 e 4 D.L. 21.03.2022, n. 21 - Art. 6 D.L. 9.08.2022, n. 115 conv. in L. 21.09.2022, n. 142
- Art. 1 D.L. 23.09.2022, n. 144 - Art. 1 D.L. 18.11.2022, n. 176 conv. L. 13.01.2023, n. 6 - Art. 1, cc. 2-8 L. 29.12.2022, n. 197 - Provv. 16.02.2023 Prot. n. 2023/44905
- Ris. Ag. Entrate 14.02.2023, n. 8/E
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 16.02.2023 Prot. n. 44905 e Modello ministeriale

Al fine di calmierare l'impatto degli aumenti dei prezzi del settore energetico e le negative ripercussioni sui bilanci delle imprese italiane, il legislatore è intervenuto con diversi decreti per introdurre strumenti che consentano un parziale ristoro da tale evento.

Tali strumenti si concretizzano nei crediti d'imposta, in misure differenti a seconda del beneficiario, del periodo di riferimento e dell'utenza di riferimento (energia elettrica e/o gas). Con il provvedimento del 16.02.2023 l'Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici: **le imprese che intendono utilizzare in compensazione i crediti residui 2022 dovranno presentare un'apposita comunicazione alle Entrate entro il 16.03.2023**



ADEMPIMENTO

I beneficiari dei crediti d'imposta energetici devono trasmettere all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione che riepiloghi l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022

La comunicazione deve essere inviata:

1. direttamente dal beneficiario dei crediti d'imposta oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, c. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322 e successive modificazioni;
2. utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia;
3. dal 16.02.2023 al 16.03.2023

A seguito dell'invio del Modello viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21.03.2023.

CREDITI DA COMUNICARE

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa.

Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

Considerato che la comunicazione deve essere inviata entro il 16.03.2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17.03.2023

A decorrere dal 17.03.2023, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

I crediti d'imposta energia e gas devono essere utilizzati in compensazione entro il 30.09.2023.

Si pregano i clienti interessati a prendere contatti con lo Studio per la gestione dell'adempimento entro venerdì 10 marzo 2023.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 08 marzo 2023

Studio Sarragioto
C. Sarragioto